

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1970

(Antimeridiana)

(48^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

PRESIDENTE	Pag. 639, 640, 645, 646
COPPOLA	640, 641, 642
FILETTI	641, 643, 645
FOLLIERI, relatore	640, 641, 642, 643, 646
GALANTE GARRONE	640, 641, 645, 646
MARIS	642, 643, 644, 645, 646
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	640, 641, 644, 645, 646
PETRONE	640

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Bardi, Carraro, Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Filet-

ti, Follieri, Galante Garrone, Lisi, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Tomassini, Tropeano e Zuccalà.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

TOMASSINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

Come i colleghi ricordano, la discussione fu sospesa, nella seduta del 29 aprile, sull'articolo 11 di cui do lettura:

Art. 11.

(*Rapporti con la famiglia
e col mondo esterno*)

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie e ad agevolare opportuni rapporti col mondo esterno.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti nonché con altre persone idonee a favorire l'opera di riadattamento sociale.

I detenuti e gli internati, ove non ostino motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento, sono autorizzati con le modalità previste dal regolamento, a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri.

FOLLIERI, *relatore*. Il sistema oggi vigente nei confronti dei rapporti dei detenuti con la famiglia e con il mondo esterno è stato molto migliorato, nel senso che per i detenuti si prevedono colloqui anche con persone estranee idonee a favorirne l'opera di riadattamento sociale.

Altra modifica opportuna, peraltro già introdotta attraverso opportune circolari del Ministero, è quella di offrire al detenuto la possibilità di tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri anche di carattere politico.

COPPOLA. Nel corso delle udienze conoscitive che abbiamo tenuto, abbiamo appreso che lo Stato per prassi, anche se non per regolamento, permette di fatto l'introduzione di quotidiani politici, tranne in alcune circostanze.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo non è contrario alla concessione della facoltà di leggere stampati di natura politica, però con una certa riserva che riguarda sempre la necessità di mantenere l'ordine pubblico all'interno delle carceri. Se per l'appartenenza a partiti diversi, o contrapposti,

la lettura di stampati politici dovesse suscitare risse o incidenti all'interno delle carceri, deve sempre rimanere ferma la facoltà di vietarla. Quindi si concede in generale la facoltà di leggere, a meno che il direttore — o l'autorità preposta allo stabilimento di pena — ritenga di dover revocare questa concessione a causa di risse interne o incidenti. Comunque questa è materia di regolamento.

PRESIDENTE. Molte norme di questa legge sono di carattere regolamentare e alcune non bisognerebbe neanche esaminarle, questa è la verità!

FOLLIERI, *relatore*. L'articolo potrebbe essere approvato così com'è, dato che non solo vi sono le dichiarazioni del Governo, ma, allo stato, vi è anche la prassi.

PETRONI. Alla fine dell'ultimo comma aggiungerei: « e di natura anche politica ».

FOLLIERI, *relatore*. Non credo sia necessaria la specificazione. Nel comma è detto: « I detenuti e gli internati, ove non ostino motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento » (che è il presupposto indispensabile perchè si possa proseguire), « sono autorizzati, con le modalità previste dal regolamento, a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri ». Si tratta di una dizione che non dà luogo ad alcuna esclusione; altrimenti si sarebbe detto: « ad eccezione eccetera ». Dicendo « libri », si intende libri di scienza, di storia, geografia, politica, romanzi, eccetera.

COPPOLA. La dizione è molto ampia.

FOLLIERI, *relatore*. Se esemplificassimo, credo che porremmo una limitazione.

GALANTE GARRONE. Ho qualche perplessità sul secondo comma, là dove si parla di « colloqui e corrispondenza »...

PETRONI. Che i detenuti possano tenere corrispondenza si sa. Ma c'è o non c'è la censura? È rispettato o no il segreto

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

48ª SEDUTA (24 giugno 1970)

epistolare? Il detenuto è un uomo, non è un oggetto. Con queste affermazioni generiche non cambiamo niente!

GALANTE GARRONE. Nel comma si parla di corrispondenza con persone che diano determinate garanzie. Ma la corrispondenza il detenuto non può averla con chiunque fuori del carcere?

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Qui è detto « colloqui e corrispondenza ». Credo pertanto che per corrispondenza si intendano rapporti, contatti e non corrispondenza epistolare.

FOLLIERI, *relatore*. Di corrispondenza epistolare si parla nell'articolo 53, dove si stabilisce: « I detenuti e gli internati hanno corrispondenza epistolare con i propri familiari e, se autorizzati, con altre persone. La corrispondenza è sottoposta al visto della direzione.

L'autorizzazione può essere negata con provvedimento motivato impugnabile davanti il giudice dell'esecuzione, soltanto per ragioni di ordine e di sicurezza.

L'Amministrazione pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata, in casi eccezionali o nei rapporti con i familiari, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto sono di competenza dell'Autorità giudiziaria ».

Credo che l'articolo 11 possa essere approvato così com'è; quando arriveremo all'articolo 53 esamineremo la questione in dettaglio.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare però opportuna la precisazione che non si tratta di corrispondenza epistolare, ma di corrispondenza personale, cioè di rapporti.

FOLLIERI, *relatore*. Sono d'accordo che dicendo « colloqui e corrispondenza »

ci si riferisce ai rapporti tra il detenuto, i congiunti e le altre persone. Nell'articolo 11 si stabilisce un concetto generale, che poi viene sviluppato nei successivi articoli 52 e 53. Quando esamineremo quegli articoli faremo tutte le nostre osservazioni sulle modalità con cui corrispondenza e colloqui devono essere effettuati.

GALANTE GARRONE. Dobbiamo riflettere attentamente prima di approvare l'articolo 11 così com'è, proprio perchè in esso si parla in termini generici di colloqui e corrispondenza.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si può approvare l'articolo senza la parola: « corrispondenza ».

GALANTE GARRONE. L'approvazione dell'articolo 11 può essere vincolante ai fini di ciò che si stabilisce nei successivi articoli 52 e 53.

Per quanto riguarda la corrispondenza si dice che, oltre ai congiunti, il detenuto può avere corrispondenza soltanto con persone atte a favorire opera di riadattamento sociale. Per conto mio, voterei contro una formulazione di questo genere, che ritengo limitativa: il detenuto può avere corrispondenza con chi crede!

FILETTI. Si potrebbe usare la dizione più generica: « con i congiunti e con altre persone ».

COPPOLA. Nell'articolo 11 si afferma un principio generale. Credo pertanto che la preoccupazione del collega Galante Garrone possa essere superata dal fatto che l'approvazione di quest'articolo non preclude la possibilità di stabilire successivamente le modalità attraverso le quali la corrispondenza e i colloqui debbono essere effettuati.

GALANTE GARRONE. Ma è il principio che non accetto! « ...persone idonee a favorire il riadattamento sociale » sono belle parole, ma vuote di significato.

F O L L I E R I . Dal momento che il collega Galante Garrone solleva una questione di principio, mi preme far presente che il Capo I del Titolo I comprende: « Norme generali del trattamento », e quella dell'articolo 11 è appunto una norma generale, la quale viene poi sviluppata negli articoli 52 e 53.

M A R I S . Vorrei ricordare che già nella passata legislatura questa norma aveva dato luogo ad un'ampia discussione.

Non sono d'accordo con il senatore Coppola e con il relatore che l'articolo 11 contenga norme di carattere generale, che troveranno poi esplicazione nei successivi articoli 52 e 53.

L'articolo 11 contiene una serie di norme, delle quali una, quella del primo comma, è veramente di carattere generale, direi finalistico, poichè stabilisce: « Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie e ad agevolare opportuni rapporti con il mondo esterno ». Già su questo punto eravamo rimasti perplessi nella passata legislatura, ritenendo che la norma, tendente a ricollegare l'uomo con la sua matrice sociale, potesse trovare limitazione là dove essa fa riferimento ai rapporti del detenuto e dell'internato con la famiglia. Questo potrebbe essere un concetto restrittivo, perchè non è detto che la famiglia legittima sotto il profilo giuridico corrisponda al nucleo familiare nel quale il detenuto è inserito prima della condanna.

Il detenuto può convivere con una persona che non sia il coniuge...

F O L L I E R I , *relatore*. Oggi la persona convivente ottiene il colloquio con il detenuto.

M A R I S . Ma vi sono difficoltà. Io voglio dire questo: nel momento in cui stabiliamo una norma di carattere finalistico, non dobbiamo formularla in modo che possa dar luogo ad interpretazioni restrittive.

Non vi è dubbio, comunque, che già sul primo comma dell'articolo 11 (che è l'unico comma che contiene una norma di carattere generale) vi sono dei rilievi da fare. Dire:

« agevolare opportuni rapporti con il mondo esterno » sta bene; ma la dizione: « favorire e mantenere contatti con le famiglie » ci lascia perplessi.

Dove non siamo d'accordo, poi, è sui commi secondo e terzo, perchè qui non si tratta di principi di carattere generale, bensì di norme di carattere interpretativo sul piano dell'esecuzione della norma del primo comma. Che cosa dice infatti il secondo comma? « I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti... ». La dizione « congiunti » dà luce al termine famiglie » usato nel primo comma. Congiunto è infatti colui che ha con il detenuto o l'internato un preciso rapporto giuridico, è soltanto cioè l'affine, o il parente, o il coniuge...

C O P P O L A . Senza limitazione di grado.

F O L L I E R I , *relatore*. Il senatore Maris si vuole riferire alle situazioni di fatto.

M A R I S . Quando, per raggiungere la finalità di agevolare per il detenuto i contatti con le famiglie e con il mondo esterno, dico che il detenuto può avere colloqui e corrispondenza con i congiunti, do un senso restrittivo alla norma, perchè la parola: « congiunto » implica un rapporto di carattere giuridico, che scaturisce dal matrimonio, dall'affiliazione, eccetera.

Quindi colloqui e corrispondenza con i congiunti, nonchè con altre persone idonee a favorire l'opera di riadattamento sociale, significa che la struttura autoritaria del provvedimento rifà capolino espropriando il detenuto, l'internato di qualsiasi diritto di partecipare alla propria rieducazione; cioè si viene a considerare la rieducazione come un fatto che proviene dall'alto; ciò che è ritenuto comunemente giusto, ciò che l'internato e il condannato devono fare, le loro scelte e il loro comportamento, tutto questo viene stabilito da altri e così anche l'idoneità delle persone con cui deve avere rapporti; ma in base a quale criterio tutto ciò può avvenire? In base soltanto al criterio di chi sovrintende quest'opera. A me pare che questo potere

discrezionale, questo inibire al detenuto una ricerca, una libera scelta dei propri amici e delle persone con le quali corrispondere, sia portare avanti un disegno sostanzialmente contrario a diverse proposizioni di rieducazione, perchè la rieducazione è un fatto vero solo se è un fatto di partecipazione altrimenti diventa un fatto conformistico di adattamento.

Il principio di fondo è questo: la rieducazione è una conquista personale.

F O L L I E R I , *relatore*. Nello stabilimento bisogna rispettare regole di ordine e sicurezza.

M A R I S . Sì, ma entrare nella sfera privata di una corrispondenza significa espropriare un individuo di ogni libertà.

F O L L I E R I , *relatore*. La norma vuole significare che il detenuto o l'internato non potrà scrivere, ad esempio, a corrispondenti di giornali scandalistici o pornografici per risolvere problemi sessuali, ma dovrà scrivere a persone che abbiano sani principi.

M A R I S . Però il giudizio di idoneità è riservato all'autorità carceraria.

F O L L I E R I , *relatore*. Indubbiamente.

M A R I S . E allora, facciamo un passo indietro di secoli. Neanche sotto la dittatura è proibito scrivere ad una determinata persona!

Andiamo avanti. Nell'ultimo comma i detenuti e gli internati, ove non ostino motivo di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento, sono autorizzati a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri. Anche in questo caso, a meno che il detenuto o l'internato non sia un piromane o dia da temere per la sua incolumità (potrebbe, infatti, soffocarsi infilandosi la carta in gola), la norma nasconde un pericolo di censura preventiva e rappresenta un condensato della sostanza autoritaria di tutto il sistema rieducativo che espropria l'uomo di tutte le sue libertà, di tutti i suoi diritti, di tutte le sue elementari esigenze connaturate con la sua natura di

uomo; egli solo deve essere — in realtà — l'artefice, il costruttore della propria intimità, dei propri affetti e della propria intelligenza culturale. Ecco perchè penso che questa norma non possa essere varata nel testo attuale e richieda, invece, un'approfondita disamina e un'accurata discussione da parte di tutti noi.

F I L E T T I . L'articolo 11 fa parte di un capitolo di norme a carattere generale, per cui mi sembrerebbe logico che vi fossero enunciati solo principi di carattere generale senza fare alcun cenno ad eventuali limitazioni. Sotto tale riflesso possiamo lasciare il primo comma così com'è, modificando il secondo in questo senso, cioè che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti nonché con altre persone secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo Titolo V; quando, poi, arriveremo al Titolo V, che concerne in particolare il trattamento dei detenuti e degli internati, stabiliremo quali sono queste modalità e se dovranno esserci limitazioni o meno.

Inoltre, al terzo comma, a me sembra che possiamo sopprimere le parole: « ove non ostino motivi di sicurezza o di ordine o esigenze di trattamento », e sostituirle con le altre: « nell'ambito delle norme regolamentari ».

M A R I S . Senza dubbio dobbiamo usare delle espressioni generali che non devono sfociare in un criterio ulteriore. Il principio basilare informatore è che la rieducazione e il reinserimento del detenuto e dell'internato non avvengono sotto una campana di vetro, in una sterilizzata clinica dell'uomo, ma attraverso il collegamento con il mondo esterno; lo stabilire e il migliorare le relazioni con il mondo esterno è un elemento terapeutico che va curato in modo particolare perchè l'uomo ha bisogno di essere collegato con l'uomo. Il mondo esterno è fatto delle persone che sono più care e di quelle che sono meno care, di rapporti di intimo affetto, di convivenza, di amicizia, di dimestichezze di carattere fisico e di carattere intellettuale e il collegamento avviene attraverso i gior-

nali, gli scritti, la corrispondenza. Ora, in tema di trattamento generale affermiamo un principio veramente valido, cioè che la terapia per la rieducazione dell'uomo filtra attraverso le mura del carcere che non isolano più dal mondo esterno; quando, però, arriveremo a discutere del titolo V vi sarà da affrontare il grave problema dei rapporti di carattere sessuale. Se noi, nel 1970, vogliamo fare una legge adeguata ai tempi, allora oltre alla corrispondenza, al colloquio dovremo prendere in considerazione la possibilità di licenze premio, congedo, soggiorno con la moglie o con il marito, con il compagno o la compagna.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole Presidente, la discussione che si è svolta, particolarmente importante e delicata, mi offre lo spunto di fare una dichiarazione che a seguito di alcuni interventi mi sembra molto opportuna. L'intendimento del Governo nella presentazione di questo disegno di legge è proprio quella di aderire, di ispirarsi a quei criteri di umanizzazione della pena e di rispetto della personalità del detenuto che mi pare si ritrovino periodicamente e costantemente nel testo di tutto il disegno di legge. Per quanto riguarda quest'argomento specifico, l'inclinazione del Governo mi pare molto chiaramente espressa a pagina 15 della relazione, dove si parla dei rapporti dei detenuti e degli internati con il mondo esterno; le uniche ragioni limitative di questo principio sono le ragioni di sicurezza e tranquillità interna della vita degli stabilimenti. In altri termini il Governo o l'autorità ha la facoltà di subordinare a certe condizioni l'assolvimento di diritti sacrosanti, non certo, come sospetta il senatore Maris, perchè l'autorità voglia avere il monopolio esclusivo di stabilire se le persone con cui avere contatti sono idonee o no ad avere questi contatti, ma solo per evitare che, attraverso questi colloqui e questa corrispondenza si possano verificare situazioni di estremo pericolo soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione di sommosse, la preparazione di tentativi di evasione, eccetera. Questo è l'unico scopo perseguito dal Governo nel porre tali limitazioni.

M A R I S . Noi comprendiamo, comunque, questa preoccupazione.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le osservazioni fatte dal senatore Galante Garrone prima e dal senatore Maris poi non sono prive di fondamento.

Nell'articolo 11 troviamo una norma alla quale i titoli successivi si richiamano. La norma, come si è rilevato, stabilisce una certa limitazione. Non c'è dubbio infatti che soltanto determinate categorie di persone, ritenute idonee a giudizio delle autorità preposte agli istituti di pena, potranno avere colloqui e corrispondenza con i detenuti. Quindi, nel momento in cui si dovrà stabilire come devono essere regolati il colloquio e la corrispondenza, ci troveremo di fronte a questa limitazione.

Unica ragione della limitazione è l'esigenza della sicurezza. Non ho in questo momento alcun appunto del mio Ministero, ma mi sembra che l'orientamento sia sempre stato questo, ed è in tal senso che considero esatta l'impostazione governativa.

Potremmo pertanto, riprendendo in parte la proposta del senatore Filetti, usare la seguente formulazione: « I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con altre persone, secondo le modalità previste dal successivo Titolo V ». Esamineremo quali devono essere le modalità, che saranno improntate solo al mantenimento della sicurezza (pensate alle sommosse che vi sono state nei penitenziari). Non esiste alcuna intenzione di mortificare la personalità del detenuto; contro una cosa del genere io per primo mi ribellerei.

Le modalità devono derivarsi unicamente dai criteri indicati nel Titolo V, ma occorre aggiungere: « ove non ostino motivi di sicurezza, eccetera ». Questo inciso lo manterrei, senatore Maris. Noi concediamo, in linea generale, al detenuto di leggere qualsiasi libro, qualsiasi rivista, però bisogna riflettere su questo punto; poco fa mi sono riferito al caso di detenuti di diverso orientamento politico che, attraverso la lettura dei giornali politici possono creare occasioni di violenza. In questo caso il direttore deve poter intervenire per vietare ai detenuti che hanno

partecipato alla violenza l'uso di quei determinati giornali. Pensiamo anche a ciò che potrebbe derivare dalla diffusione di libri, non dico pornografici, ma a sfondo erotico. Negli stati psichici, piuttosto travagliati, dei detenuti essi possono procurare conseguenze estremamente gravi.

Per questi motivi manterrei l'inciso: « ove non ostino motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento ».

Circa il problema dei rapporti sessuali dei detenuti, cui ha fatto riferimento il senatore Maris, devo dire che il Governo se ne è fatto carico da diverso tempo. Esso è stato oggetto di un apposito convegno di studi tenuto a Spoleto. Parecchi relatori hanno discusso ed approfondito molto il tema, anche in relazione a quella che è la legislazione straniera in materia. Ebbene, l'esperienza acquisita dalle altre nazioni ha fatto scartare, mi pare a giudizio unanime dei congressisti, la soluzione delle visite periodiche in carcere, perchè tra l'altro ad esse osterebbe il regolamento, che sarebbe necessario modificare per quei particolari frangenti. Ci si è orientati, invece, verso la concessione di permessi con tutte le garanzie necessarie ad evitare tentativi di fuga, eccetera. Voglio comunque assicurare il senatore Maris: il Governo è particolarmente sensibile a questo e anche ad altri problemi che riflettono i diritti e la personalità del detenuto e, anche in omaggio allo spirito di cui dicevo all'inizio, cercherà di prospettare al Senato le soluzioni più idonee per questi problemi.

In conclusione, per quanto riguarda l'articolo 11, la mia proposta sarebbe di fondere gli ultimi due commi nel modo seguente: « I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con altre persone (senza dire quali, senatore Maris), secondo le modalità previste dal successivo Titolo V e, ove non ostino motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento, sono autorizzati, con le modalità previste dal regolamento, a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri ». In questa formulazione mi pare si potrebbero fondere un po' le richieste pervenute da varie parti.

F I L E T T I . Per me va bene la formulazione proposta.

M A R I S , Mi rendo perfettamente conto della ragionevolezza di quanto il rappresentante del Governo propone. Però, ripeto, non mi sembra che le preoccupazioni manifestate debbano trovare collocazione qui. Se noi non dicessimo nulla in questo articolo 11, non pregiudicheremmo affatto la possibilità di porre a suo luogo norme più opportune.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Qui si direbbe: « secondo le modalità, eccetera ». Le modalità le stabiliremo poi insieme, e ci troverete apertissimi. Ma bisognerebbe dirlo, perchè solo così si rovescia la posizione contro la quale voi avete protestato.

F I L E T T I . Le modalità sono assai meno dei criteri.

M A R I S . Allora, anche per i periodici e i libri...

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho specificato i motivi: il regolamento non potrà andare oltre quello che è consacrato a verbale. Non ci deve essere nessun arbitrio o faziosità da parte del direttore del carcere. Alla base di ogni limitazione ci devono essere motivi chiari e precisi che riguardano o il turbamento dell'ordine interno del carcere o il tentativo di evasione.

G A L A N T E G A R R O N E . Vorrei che si ripetesse la formulazione proposta.

P R E S I D E N T E . « I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con altre persone, secondo le modalità previste dal successivo Titolo V e, ove non ostino motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento, sono autorizzati, con le modalità previste dal regolamento, a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri ».

M A R I S . Io lascerei: « e dove non ostino motivi di sicurezza » e sopprimerei « e di ordine o esigenze di trattamento », perchè queste parole ampliano troppo il concetto.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma penso che le esigenze di trattamento si riferiscano a coloro che sono soggetti a punizione in particolari periodi. Una delle punizioni può essere anche quella di privare i detenuti della lettura di un libro. . .

MARIS. Ci imbattiamo così nel famoso problema se è opportuno punire un ragazzo privandolo della carne o della frutta.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo provvedimento mi pare molto più un regolamento che una legge. Se entriamo poi in questi particolari. . .

MARIS. Le esigenze di sicurezza sono comprensibili. . .

FOLLIERI, *relatore*. L'ordine, no?

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non faccio una questione per le parole: « esigenze di trattamento », anche perchè siamo d'accordo quale deve essere il trattamento. Qui si tratta dell'ordine interno, della disciplina. . .

MARIS. Non è compreso questo nel concetto di sicurezza?

FOLLIERI, *relatore*. La sicurezza di cui parla il disegno di legge, vale nei confronti esterni, cioè della possibilità di evasione, di rivolta. Ma l'ordine è qualcosa che riguarda la convivenza di tutti i detenuti nell'istituto di pena. Io aderirei solo alla proposta di sopprimere le parole: « esigenze di trattamento ».

GALANTÉ GARRONE. Io proporrei di togliere le parole: « con le modalità previste dal regolamento » perchè questo richiamo al regolamento è pericoloso.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Aderisco alla richiesta di sopprimere le parole: « esigenze di trattamento » e le parole: « con le modalità previste dal regolamento ».

MARIS. Proporrei di dire nel primo comma: « Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con il mondo esterno ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi sembra che questa sua proposta vada contro l'interesse del detenuto perchè la norma tende proprio a curare i rapporti con la famiglia oltre che i rapporti con il mondo esterno. Io lascerei il primo comma così come è.

MARIS. Va bene, non insisto.

PRESENTE. Mi sembra, dunque, che la Commissione sia giunta ad un accordo per una nuova formulazione dell'articolo. Dalle proposte dei vari intervenuti e del rappresentante del Governo è emerso il seguente testo:

Art. 11.

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie e ad agevolare opportuni rapporti con il mondo esterno.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con altre persone, secondo le modalità previste nel successivo Titolo V e, ove non ostino motivi di ordine e di sicurezza, sono autorizzati a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri.

Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni il seguito dell'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.